



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Facoltà di Ingegneria

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

**Corso di laurea interateneo in
VITICOLTURA ED ENOLOGIA**

Classe di laurea N. L-25

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Art. 1

Norme generali e finalità

1. Il regolamento didattico del Corso di Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. 270/2004 e della convenzione istitutiva del Corso di Laurea interateneo in Viticoltura ed Enologia sottoscritta dall'Università degli studi di Udine, dall'Università degli studi di Trento e dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN) in data 23/03/2011. La sede amministrativa del Corso di Laurea è presso l'Università degli studi di Udine.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
3. Ai fini del presente documento si intende:
 - a) per "Regolamento" il regolamento didattico del Corso di Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia;
 - b) per "Convenzione" la convenzione istitutiva del Corso di Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia sottoscritta dall'Università degli studi di Udine, dall'Università degli studi di Trento e dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN) in data 23/03/2011;
 - c) per "Atenei convenzionati" l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Udine;
 - d) per "Ordinamento didattico" l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia allegato ai regolamenti didattici degli Atenei convenzionati;
 - e) per "Facoltà" la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trento e la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine;
 - f) per "Corso di Studi" il Corso di Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia;
 - g) per "Consiglio di Corso di Studi" il Consiglio di Corso di Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia;
 - h) per "Commissione didattica" la Commissione didattica del Corso di Laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia.

Art. 2

Contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento definisce le modalità di applicazione dell'Ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento definisce in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
 - i) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del D.M. 270/2004, è approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti.

Art. 3
Organi del Corso di Studi

1. Sono organi del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Presidente del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione Didattica;
 - d) il Comitato di Coordinamento.

2. Il Consiglio di Corso di Studi è composto da:
 - a) i docenti di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso di Studi;
 - b) i titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso di Studi e ricoperti per mutuaione e contratto;
 - c) una rappresentanza di quattro studenti iscritti al Corso di Studi.

I docenti di cui alla lettera b) del presente comma concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici. La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi.

Le sedute del Consiglio di Corso di Studi sono valide anche quando svolte in teleconferenza.

3. Il Consiglio di Corso di Studi:
 - a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio e ne propone l'approvazione alla Facoltà della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà;
 - b) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
 - c) approva i piani di studio individuali degli studenti;
 - d) organizza e disciplina le attività di tutorato;
 - e) richiede annualmente ai Consigli di Facoltà (sulla base della proposta della Commissione Didattica) di provvedere alla copertura degli insegnamenti, inclusa l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
 - f) esprime pareri sull'attività didattica dei ricercatori impegnati nel Corso di Studi;
 - g) propone alla Facoltà della sede amministrativa l'approvazione del Regolamento, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà;
 - h) propone al Preside della Facoltà della sede amministrativa le commissioni per la prova finale.

4. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio di cui al comma 2, lettera a del presente articolo, dura in carica un triennio accademico e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Preside della Facoltà della sede amministrativa.

5. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi:
 - a) rappresenta il Corso di Studi;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
 - c) dà esecuzione alla delibere del Consiglio.

6. La Commissione Didattica è composta otto docenti designati dal Consiglio di Corso di Studi, di cui quattro con attribuzione di incarico didattico da parte dell'Università di Udine e quattro con attribuzione di incarico didattico da parte dell'Università di Trento; della Commissione Didattica fanno parte anche due rappresentanti degli studenti del Corso di Studi eletti dagli studenti iscritti al Corso.

La Commissione Didattica nomina tra i suoi componenti un Responsabile che ne coordina le attività in accordo con il Presidente del Consiglio di Corso di Studi.

7. La Commissione Didattica:

- a) istruisce le procedure per la predisposizione dell'ordinamento didattico, del quadro degli insegnamenti e delle attività formative e del piano degli studi;
- b) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
- c) istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.);
- d) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche;

8. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Preside della Facoltà di Agraria di Udine (o suo delegato) e un altro docente designato dalla medesima Facoltà, dal Preside della Facoltà di Ingegneria di Trento (o suo delegato) e un altro docente designato dalla medesima Facoltà e da due componenti designati dalla Fondazione E. Mach.

9. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Udine e

- a) coordina la gestione degli aspetti relativi ai rapporti tra gli Atenei convenzionati;
- b) cura l'organizzazione tecnica e logistica delle attività;
- c) presenta ai Rettori dei due Atenei e al presidente FEM, al termine di ogni anno accademico, una relazione sull'utilizzo dei finanziamenti acquisiti e sulle esigenze finanziarie con riferimento all'attività didattica svolta;
- d) predispose il piano di impiego-di eventuali finanziamenti ministeriali e di terzi finalizzati al funzionamento e allo sviluppo del corso di laurea.

Art. 4 Struttura e organizzazione

1. Il Corso di Studi è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
- b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- c) piano degli studi annuale.

2. L'ordinamento didattico è contenuto nei Regolamenti didattici degli Atenei convenzionati, approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalla Convenzione ed emanato con Decreti rettorali degli Atenei convenzionati dopo l'approvazione del Ministro, con il parere del Consiglio Universitario Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 270/2004.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel Regolamento secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del D.M. 270/2004 ed è emanato con Decreto rettorale degli Atenei convenzionati.

4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 5 Ordinamento didattico

1. L'Ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di Studi, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso. Ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del D.M. 270/2004, l'Ordinamento didattico determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del Corso di Studi in termini di risultati di apprendimento attesi, anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/2004 ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 6 Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del Regolamento.

Art. 7 Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso di Studi, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Studi, definito annualmente dal Consiglio di Facoltà della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 8
Accesso al Corso di Studi

1. Per essere ammessi al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma primo, del RAU.
2. L'ammissione al Corso di laurea è subordinata al possesso di una adeguata preparazione iniziale costituita da capacità logiche e di comprensione linguistica, da conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica, chimica, biologia e lingua inglese.
3. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata mediante una prova di accesso obbligatoria, che i candidati sostengono prima dell'inizio dell'attività didattica, con l'obiettivo di verificare la preparazione iniziale e le specifiche attitudini a intraprendere con successo il corso di studi.
4. Qualora la verifica evidenzia carenze nel possesso dei requisiti di accesso al Corso di laurea, lo studente viene informato sulle competenze da acquisire e vengono definiti opportuni strumenti didattici utili al superamento delle stesse, la cui organizzazione e realizzazione viene demandata alla Commissione Didattica.

Art. 9
Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di tre anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 10
Articolazione del Corso di Studi

1. Il Corso di Studi comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) Attività formative di base
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del Regolamento.

Art. 11
Attività formative di Ateneo

1. Gli Atenei convenzionati definiscono un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato interateneo in Viticoltura ed Enologia, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del RAU.

2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:

- a) prova di conoscenza di lingua inglese, per 3 CFU;
- b) prova di conoscenza di informatica di base, per 3 CFU.

3. I contenuti della prova di conoscenza di lingua inglese e di informatica di base sono definiti nel Manifesto degli studi.

4. Per il conseguimento della laurea è necessario altresì acquisire i seguenti crediti:

- a) cultura d'impresa 1 CFU;
- b) comunicazione 1 CFU

che, per questo corso di studio, sono compresi nell'ambito di insegnamenti ufficiali previsti nel piano di studi.

Art. 12 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del Regolamento.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate dalla Commissione Didattica.

Art. 13 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto realizzato autonomamente dallo studente, nel rispetto dell'entità dell'impegno personale richiesto al candidato, che approfondisce le basi tecnico-scientifiche e metodologiche di un aspetto relativo all'attività svolta durante la formazione dello studente. Essa prevede l'individuazione di un argomento nell'ambito delle attività di ricerca nei settori della viticoltura, enologia e materie ad esse collegate delle Facoltà e della Fondazione Edmund Mach o attività svolte durante il periodo di tirocinio (effettuato presso strutture convenzionate con l'Università); a tal fine sono inclusi anche progetti di sviluppo aziendale o di implementazione di tecniche innovative.

2. La prova finale, alla quale viene attribuito un ruolo di occasione formativa individuale, pur senza richiedere un particolare contributo in termini di originalità, sarà svolta autonomamente dallo studente sotto la guida di un docente di riferimento.

3. La valutazione della prova finale consiste nella discussione in seduta pubblica, di fronte a una Commissione di docenti, dell'elaborato scritto relativo alle attività sopra menzionate, in merito alla quale la Commissione esprime la propria valutazione, tenendo conto anche dell'intero percorso di studi dello studente.

4. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del Regolamento.

Art. 14 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 14
Percorsi formativi specifici

1. Il Corso di laurea interateneo in Viticoltura ed Enologia non presenta al proprio interno percorsi curricolari differenziati.

Art. 16
Presentazione dei piani di studio individuali

1. Per il raggiungimento di particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Studi domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del Corso di Studi.

Art. 17
Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale.
2. Specifici insegnamenti potranno essere impartiti anche in teleconferenza, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli Studi.

Art. 18
Ripartizione delle attività didattiche tra le sedi convenzionate

1. Le attività formative finalizzate al conseguimento del titolo di studio e articolate secondo quanto previsto dall'Allegato B1 al Regolamento e dal Manifesto degli Studi verranno condotte nelle seguenti sedi:
 - a) le attività del primo anno di corso verranno svolte presso la sede di Udine, Facoltà di Agraria e in partizione logistica, presso la sede di Trento, Facoltà di Ingegneria e presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
 - b) le attività del secondo anno di corso verranno svolte presso la sede di Udine, Facoltà di Agraria; alcune attività complementari in vigneto, in cantina e in laboratorio potranno essere svolte a San Michele all'Adige, Fondazione Edmund Mach;
 - c) le attività del terzo anno si svolgeranno come segue:
 - **corsi obbligatori:** si svolgeranno presso la sede di Udine, Facoltà di Agraria e in partizione logistica, presso la sede di Trento, Facoltà di Ingegneria e presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
 - **corsi opzionali:** alcuni si svolgeranno presso la sede di Udine, Facoltà di Agraria e altri, diversi dai precedenti, si svolgeranno presso la sede di Trento, Facoltà di Ingegneria e presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. Gli studenti sceglieranno la sede in funzione dei corsi di loro interesse.

Art. 19
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal regolamento didattico d'Ateneo della sede amministrativa.

Art. 20
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal regolamento didattico d'Ateneo della sede amministrativa.
2. Gli studenti del Corso di laurea interateneo in Viticoltura ed Enologia hanno l'obbligo di frequentare almeno il 70% delle ore di lezione degli insegnamenti o dei moduli impartiti nel **secondo e terzo anno di corso**, con esclusione di quelli a scelta. Tale obbligo verrà formalmente assolto tramite l'apposizione delle firme di presenza in un apposito registro.
3. L'obbligo di frequenza può essere ridotto al 50% per gli studenti lavoratori che presentino documentata richiesta al Consiglio di Corso di laurea. Su richiesta motivata al Consiglio di Corso di laurea, comunque solo in casi gravi o eccezionali, l'obbligo di frequenza può decadere relativamente a determinati periodi.

Art. 21
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 156 del Regolamento didattico d'Ateneo della sede amministrativa. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il riconoscimento viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Facoltà.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12.

Art. 22
Natura del Regolamento

1. Il Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 23
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto del rettore della sede amministrativa.

Completano il presente Regolamento:

- Allegato A,
- Allegato B1
- Allegato B2